



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091/7033087-3986 - 3911 FAX 091/7033072
EMAIL: gru.segreteria@osp.palermo.org
WEB www.osp.palermo.org

28 AGO. 2012

DATA _____
PROT. N° 25141/DRW

Comunicazione trasmessa solo VIA
FAX, sostituisce l'originale ai sensi
dell'art. 6, comma 2, Legge 412/1991

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo U.O. COORDINAMENTO STAFF STRATEGICO	
*	29 AGO. 2012
Prot. N° <u>789</u>	

- Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari
- Ai Direttori dei Distretti Sanitari
- Ai Direttori F.I.O. dei PP. OO.
- Ai Coordinatori sanitari e amministrativi dei distretti ospedalieri
- Al Direttore del Dipartimento Risorse Umane
- Al Direttore della UOC Progettazione e manutenzioni
- Al Direttore della UOC Provveditorato
- Al Direttore della UOC Facility management
- Al Direttore della UOC Bilancio e programmazione
- Al Direttore della UOC Contabilità analitica e patrimonio
- Al Direttore della UOC Contabilità generale e gestione tesoreria
- Al Direttore UOC Coordinamento Staff Strategico
in staff alla Direzione Aziendale
- Al Direttore della UOC Programmazione e organizzazione
delle attività di cure primarie
- Al Direttore della UOC Integrazione socio-sanitaria
- Al Direttore della UOC Medicina Legale
- All' Ufficio Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

OGGETTO: decreto legge n. 95 del 2012 convertito in legge con la l. n. 135 del 07/08/2012- art. 5, comma 8 -
abrogazione della liquidazione delle ferie non godute.

L'art. 5 comma 8 del d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge con la l. 135 del 07/08/2012 ha disposto l'abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute.

In particolare la predetta disposizione stabilisce che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche..." (ivi compresa l'Azienda scrivente) "...sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile."

In riscontro ad apposito quesito formulatogli al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato un parere sulla problematica dell'ambito temporale di applicazione della disposizione affermando che, poiché la normativa non prevede una disciplina transitoria, la soluzione delle problematiche di carattere intertemporale deve seguire i principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo.

Pertanto, ritiene il Dipartimento, pur dopo la nuova normativa, devono rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista e quindi, la preclusione alla monetizzazione non riguarda:

- 1) i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 in esame;

- 2) per quelli cessati successivamente, le situazioni in cui le giornate sono state maturate prima dell'entrata in vigore della disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione.

Il citato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica rileva inoltre che, comunque, la monetizzazione delle ferie nei residui casi potrà avvenire solo in presenza delle illimitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste; in particolare, si rammenta che, poichè, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la loro fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate – per il tempo previsto – solo in presenza delle circostanze specificamente indicate.

Pertanto, prosegue il parere richiamato "le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all'accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio" (o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, NDR).

Nonostante tali argomentazioni abbiano formato oggetto di numerose precedenti direttive aziendali emanate in materia di ferie, con cadenza quasi ciclica, all'approssimarsi delle correlative scadenze, non appare superfluo far presente ancora una volta che le vigenti disposizioni contrattuali in materia, peraltro immutate, prevedono unicamente, senza distinzione per il personale del comparto e quello della Dirigenza, che "Le ferie sono un diritto irrinunciabile ... Esse sono fruiti, nel corso di ciascun anno solare..." e che "In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali (formalmente documentate) che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo".

Fatte salve le residuali ed eccezionali ipotesi summenzionate, appare inoltre evidente che, per converso, il divieto della liquidazione delle ferie non godute opera in maniera generale a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (07/07/2012), qualunque sia la causa di cessazione del rapporto; si precisa che, con riferimento alle ipotesi di risoluzione per decesso od assoluta e permanente inidoneità a qualsiasi attività lavorativa o proficuo lavoro del dipendente, ed in particolare per la prima, poichè la formulazione del testo dà adito ad alcuni dubbi interpretativi, il Dipartimento Risorse Umane provvederà a formulare apposito quesito al riguardo, il cui esito sarà ovviamente reso noto, non appena pervenuto.

Dal momento che, tuttavia, come già illustrato, la violazione della disposizione comporta il recupero delle somme indebitamente erogate, ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile, si ritiene opportuno che fino ad eventuale contraria comunicazione, il pagamento delle ferie sostitutive è escluso per qualsiasi fattispecie, per i rapporti di lavoro cessati a decorrere dal 07/07/2012.

Si ritiene di dover esprimere tale avviso, anche per la circostanza che il parere illustrato così si conclude: "Considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, si ritiene comunque opportuno che sulla stessa si pronunci anche il Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo".

In considerazione della rilevanza che riveste per tutto il personale, si raccomanda di avere cura di assicurare la massima divulgazione della presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi.

Il Direttore UOC Coordinamento Staff Strategico in staff alla Direzione Aziendale provvederà a diramare alle UU.OO. di staff stesse la presente direttiva.

Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P. per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

(D. Salvatore Cirignotta)

